

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1

È costituita una Associazione denominata "SE NE PARLI organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e rientra nella disciplina prevista dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di "Assistenza sociale e socio sanitaria" nell'area delle patologie oncologiche.

L'attività dell'Associazione si svolge attraverso le seguenti iniziative:

- Promuovere iniziative per migliorare l'informazione a pazienti, familiari e più in generale ai cittadini sulle malattie oncologiche e le strategie di controllo ivi compresa l'educazione sanitaria consapevole
- Promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita fisica e psichica nelle persone con malattie oncologiche in atto o pregresse e nei loro familiari
- Sviluppare iniziative di sostegno psicologico per pazienti e familiari nelle varie fasi del percorso terapeutico integrate con le attività istituzionali dei reparti ospedalieri operanti nel campo della diagnosi e cura dei tumori e primariamente dei reparti di oncologia
- Erogare borse di studio per psicologi e per specialisti nel settore della oncologia e della comunicazione con modalità che si rimandano ad apposito regolamento che comunque deve avere come fondamento il principio della solidarietà sociale
- Relazionarsi e collaborare con altri soggetti pubblici e privati che abbiano analoghe finalità

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività accessorie a quelle istituzionali nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in "Bologna, via Albertoni 15, c/o Unità Operativa di Oncologia Medica - direttore dr. Andrea Martoni"

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 5

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annuali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) contributi di enti pubblici e privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali eredità, donazioni e lasciti;
- d) proventi di manifestazioni, da altre iniziative ed attività patrocinate, promosse, gestite dalla Associazione, che dovranno avere carattere di occasionalità, avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e nelle quali i beni eventualmente ceduti dovranno essere di modico valore;
- e) ogni altra entrata, non di natura commerciale, sempre inerente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, quali ad esempio liberalità.

ASSOCIATI

Art. 6

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, ne accettano lo statuto, i regolamenti e deliberazioni degli organi sociali.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

Ai fini di tutelare l'indipendenza dell'attività dell'Associazione dalla eventuale influenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 si stabilisce che questi ultimi non possano superare il 10% del totale di tutti i soci.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto mediante lettera raccomandata a.r..

ORGANI SOCIALI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 9

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e le delibere verranno prese a maggioranza.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre;
- allo scioglimento e all'estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica inviato al domicilio di ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, la data, l'ora, il luogo, l'elenco delle materie da trattare e potrà prevedere il giorno per la seconda convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con telegramma da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri e il suo numero è stabilito in occasione di ogni assemblea chiamata a rinnovare l'organo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Le dimissioni scritte della maggioranza del Comitato fanno ritenere dimissionario tutto il Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo si raduna almeno una volta l'anno ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. E' convocato dal Presidente, o in sua mancanza o assenza dal Vicepresidente se eletto, o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata al domicilio dei suoi componenti tramite lettera, telefax o posta elettronica contenente il giorno, la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti oggetto della convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente se eletto, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed è titolare della firma sociale.

Durano in carica tre anni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea ed elegge tra i suoi membri il Presidente. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Rimane in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 13

Tutte le cariche sono gratuite. E' previsto solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

BILANCIO

Art. 14

L'esercizio inizia l'1° gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Entro il trenta aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e il conto economico relativo all'anno precedente ed entro il trentun dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO

Art. 15

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l' Agenzia istituita con D.P.C.M. 26/09/2000 salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia con particolare riferimento al Lgs. 4.12.1997, n. 460.

COMITATO DIRETTIVO IN CARICA

- ✦ Neri Ugo Marco **PRESIDENTE**
- ✦ Dall' Olio Roberto **CONSIGLIERE**
- ✦ Martoni Andrea **CONSIGLIERE**
- ✦ Maini Letizia **CONSIGLIERE**
- ✦ Zamagni Claudio **CONSIGLIERE**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ✦ Bertelli Roberta **PRESIDENTE**
- ✦ Pasini Antonella **COMPONENTE**
- ✦ Stanzani Barbara **COMPONENTE**